

UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

con sede in FAENZA

Piazza Del Popolo, 31 (RA)

REP. N. 390

**CONVENZIONE FRA I COMUNI DI BRISIGHELLA, CASOLA
VALSENIO, CASTEL BOLOGNESE, FAENZA, RIOLO TERME E
SOLAROLO, E L'UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA, PER IL
CONFERIMENTO ALL'UNIONE DELLE FUNZIONI DEI LAVORI
PUBBLICI.**

L'anno **Duemilasedici (2016)**, il giorno **Ventitre (23)** del mese di
Dicembre, nella Sede del Comune di Faenza.

TRA

* **IL COMUNE DI BRISIGHELLA**, Rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig. **Missiroli Davide**, nato a Faenza il 20/5/1978 - (C.F. Ente 00202300398), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Brisighella, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 16/12/2016, dichiarata immediatamente eseguibile;

* **IL COMUNE DI CASOLA VALSENIO**, Rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig. **Iseppi Nicola**, nato a Faenza il 12/8/1977 - (C.F. Ente 81002910396), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del

Comune di Casola Valsenio, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 14/12/2016, dichiarata immediatamente eseguibile;

* **IL COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE**, Rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig. **Meluzzi Daniele**, nato a Faenza il 14/7/1961 - (C.F. Ente 00242920395), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Castel Bolognese, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 19/12/2016, dichiarata immediatamente eseguibile;

* **IL COMUNE DI FAENZA**, Rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig. **Malpezzi Giovanni**, nato a Faenza il 25/7/1966 - (C.F. Ente 00357850395), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Faenza, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 19/12/2016, dichiarata immediatamente eseguibile;

* **IL COMUNE DI RIOLO TERME**, Rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig. **Alfonso Nicolardi**, nato a Faenza il 27/02/1972 - (C.F. Ente 00226010395), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Riolo Terme, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 17/12/2016, dichiarata immediatamente eseguibile;

* **IL COMUNE DI SOLAROLO**, Rappresentato dal Sindaco pro

tempore Sig. **Anconelli Fabio**, nato a Faenza il 30/06/1964 - (C.F. Ente 00218770394, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Solarolo, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 20/12/2016, dichiarata immediatamente eseguibile;

* **L'UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA**, Rappresentata dal Presidente pro tempore Sig. **Malpezzi Giovanni**, nato a Faenza il 25/7/1966 - (C.F. Ente 90028320399), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante dell'Unione della Romagna Faentina, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 68 del 21/12/2016, dichiarata immediatamente eseguibile;

PREMESSO

◆Che, per effetto del riordino territoriale di cui alla L.R. 10/2008 attuato con il D.P.G.R.E.R. n. 55 del 27/2/2009, i Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme hanno approvato e successivamente sottoscritto in data 4/6/2009 l'atto costitutivo e lo statuto dell'Unione dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme, forma associativa destinata a subentrare a titolo universale alla estinguenda Comunità Montana dell'Appennino Faentino con effetto dalla data di insediamento del Consiglio dell'Unione stessa;

◆Che il Consiglio dell'Unione dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme si è insediato in data 1/9/2009 e che pertanto da tale data l'Unione dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e

Riolo Terme è subentrata a titolo universale in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi alle estinta Comunità Montana dell'Appennino Faentino;

◆Che il subentro a titolo universale ha comportato anche il subentro dal 1/9/2009 dell'Unione dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme nella titolarità di tutte le convenzioni fino a tale data intestati alla estinta Comunità Montana dell'Appennino Faentino/Unione di Comuni;

◆Che con convenzione Rep. N. 30 del 8/10/2009, i Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme hanno delegato l'Unione alla gestione in forma associata degli interventi di manutenzione della viabilità comunale e rurale;

◆Che con convenzione Rep. N. 29 del 8/10/2009, i Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme hanno delegato l'Unione alla gestione in forma associata degli interventi di manutenzione del verde;

◆Che con convenzione Rep. N. 14 del 8/10/2009, i Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme hanno delegato l'Unione alla gestione in forma associata il servizio di custodia e ricovero cani;

◆Che con convenzione Rep. N. 10 del 8/10/2009, i Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme hanno delegato l'Unione alla gestione in forma associata il servizio di assistenza zoiatrica e reperibilità veterinaria;

◆Che i Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme, hanno dato attuazione al processo di decentramento amministrativo di cui al

D.Lgs. n. 112/1998 e alla L.R. n. 3/1999, nonché all'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi già gestiti, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e L.R. 3/99, attraverso la delega all'Unione di Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme, ridenominata Unione della Romagna Faentina dal 1/1/2012;

◆Che in data 30/11/2011 è stato stipulato l'atto costitutivo inerente l'allargamento, con effetto dal 1/1/2012, dell'Unione dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme ai Comuni di Faenza, Castel Bolognese e Solarolo, con la sua ridenominazione in UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA, la quale resta titolare senza soluzione di continuità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e di tutte le funzioni amministrative conferite da Stato, Regione, Province e Comuni, intestati all'Unione dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme, in quanto l'allargamento non comporta variazione del soggetto giuridico ma trattasi esclusivamente di variazione anagrafica. Pertanto, ai sensi dell'art. 61 dello statuto dell'Unione allargata (continuità amministrativa), l'Unione della Romagna Faentina opera in perfetta continuità giuridica, amministrativa e funzionale rispetto agli atti adottati dall'Unione dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme;

◆Che i Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme e Solarolo, tutti aderenti all'Unione della Romagna Faentina, fanno parte dell'ambito ottimale ai sensi della L.R. 21/2012 e lo esauriscono;

◆Che le disposizioni dell'articolo 14, commi da 25 a 31-quater, del

D.L. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, come successivamente modificato e integrato dall'art. 19 del D.L. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, stabiliscono l'obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali per i Comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità Montane;

◆ Che con convenzione Rep. N. 343 del 28/12/2015 i Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme e Solarolo hanno delegato all'Unione della Romagna Faentina le funzioni di "Sicurezza dei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008";

◆ Che con convenzione Rep. N. 274 del 10/04/2014 i Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme e Solarolo hanno delegato all'Unione della Romagna Faentina le funzioni di "Protezione Civile";

◆ Che tutti i Comuni aderenti all'Unione della Romagna Faentina hanno concordato di esercitare in forma associata tra loro, attraverso il conferimento della gestione all'Unione, le funzioni in oggetto con decorrenza dal 01/01/2017;

◆ Che ai sensi dell'art. 7 dello statuto dell'Unione, il conferimento delle funzioni all'Unione deve essere integrale e deve essere determinato con l'approvazione di conformi deliberazioni da parte di tutti i Consigli Comunali dei Comuni aderenti e con l'adozione di una deliberazione da parte del Consiglio dell'Unione con la quale si recepiscono le competenze conferite;

◆ Che con le deliberazioni di cui al punto precedente, devono essere

approvate, con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, le relative convenzioni, per il conferimento delle funzioni all'Unione, avente durata non inferiore a cinque (5) anni;

◆Che i sopra elencati Comuni appartenenti all'Unione della Romagna Faentina, e successivamente l'Unione stessa con Delibera della Giunta dell'Unione n. 94 del 07.07.2016, hanno approvato il conferimento all'Unione delle funzioni attinenti i lavori pubblici (ricomprensenti le attività relative alle infrastrutture, agli edifici, all'ambiente e ai giardini, al controllo e alla protezione civile, sicurezza sul lavoro, ecc.) di cui al documento "Studio di Fattibilità per il conferimento delle funzioni dei Lavori Pubblici" (prot. 38633 del 03.11.2016 – Cl. 01-15 Fasc. 10/2016).

Tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite,

●SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1) La presente convenzione disciplina il conferimento all'Unione della Romagna Faentina, per brevità chiamata Unione, da parte dei comuni aderenti di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme e Solarolo, delle funzioni dei Lavori Pubblici di cui al documento "Studio di Fattibilità per il conferimento delle funzioni dei Lavori Pubblici" (prot. 38633 del 03.11.2016 – Cl. 01-15 Fasc. 10/2016).

2) Il conferimento delle funzioni dei lavori pubblici, per tutto il patrimonio immobiliare dei Comuni aderenti all'Unione della Romagna

Faentina e dell'Unione stessa, comprende la gestione tecnica, come declinato precisamente nello studio di fattibilità per il conferimento delle funzioni del Settore LL.PP. di cui al comma 1 del presente articolo, che in via esemplificativa può essere riassunta in: progettazione, direzione lavori, gestione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria in amministrazione diretta o attraverso gli strumenti concessi dalla normativa sui contratti pubblici, ecc.

3) Il conferimento comprende inoltre:

4) la gestione, anche in collaborazione con altri settori dell'Unione, della pianificazione e programmazione territoriale delle opere infrastrutturali pubbliche;

5) la gestione e il controllo, anche in collaborazione con altri settori dell'unione, delle materie ambientali per quanto di competenza;

6) le materie di protezione civile e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008).

7) L'ambito territoriale della presente convenzione è individuato nel territorio dei Comuni aderenti all'Unione.

8) L'ambito funzionale del conferimento viene specificato in modo dettagliato nell'organigramma/funzionigramma dell'Unione, con contestuale adeguamento degli atti organizzativi dei Comuni interessati a cura dell'Ufficio personale, nel rispetto del principio di integralità e del divieto di duplicazione delle funzioni.

9) Ferme restando le autonome modalità operative di cui all'art. 4, i compiti che la legge attribuisce ai Sindaci, alle Giunte Comunali e ai

Consigli Comunali, sono esercitati con riguardo alle funzioni conferite dal Presidente, dalla Giunta e dal Consiglio dell'Unione, salvo quanto diversamente stabilito dalla presente convenzione.

ART. 2

IMPEGNI DELLE PARTI

I Comuni si impegnano a:

- rispettare le norme regolamentari predisposte dall'Unione;
- ottemperare agli obblighi amministrativi derivanti dalla gestione del servizio;
- perseguire le finalità ampiamente espresse nel documento "Studio di Fattibilità per il conferimento delle funzioni dei Lavori Pubblici" (prot. 38633 del 03.11.2016 – Cl. 01-15 Fasc. 10/2016).

ART. 3

DECORRENZA

1) La decorrenza del conferimento all'Unione della Romagna Faentina da parte dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme e Solarolo delle funzioni tutte relative al comparto dei Lavori Pubblici di cui al presente atto è fissata nella data del 01/01/2017. Fino a tale data la titolarità e lo svolgimento delle funzioni e delle attività è dei Comuni con ogni connessa responsabilità. Competono pertanto interamente ai singoli comuni tutte le spese sia per la gestione sia per il personale.

ART. 4

MODALITA' DI TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI

1) Dalla data del 01/01/2017 l'Unione esercita le competenze e svolge le funzioni e le attività conferite dai Comuni, dotandosi della struttura organizzativa approvata dalla Giunta.

2) Da tale data l'Unione subentra ai Comuni, o ne assume la rappresentanza, nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle materie oggetto del conferimento per le quali sussiste un passaggio delle funzioni all'Unione, in conformità agli atti di programmazione approvati dagli organi dell'Unione e dei singoli enti.

3) In relazione alle materie di cui all'art. 1 gli organi dell'Unione adottano tutti gli atti di natura gestionale, a valere anche sugli stanziamenti dei bilanci comunali a ciò eventualmente destinati, nonché gli atti di natura politica che possano essere assunti direttamente dall'Unione nelle materie trasferite. In questo ambito le principali delibere possono essere preventivamente sottoposte all'attenzione delle singole amministrazioni interessate, ai fini dell'acquisizione di un indirizzo in merito, ferma restando la competenza dell'Unione all'adozione dei provvedimenti finali ed a rilevanza esterna.

4) Restano in capo agli organi di governo dei singoli Comuni le competenze a carattere generale o trasversale, qualora non pienamente riconducibili agli ambiti funzionali conferiti; in particolare restano in capo al Sindaco i poteri esercitati in veste di autorità locale di protezione civile (rif. Legge 225/1992), di igiene e sanità pubblica (rif. D.Lgs. 267/2000 art. 50 commi 4 e 5) oltre ai compiti in veste di ufficiale di governo (rif. D.Lgs. 267/2000 art. 54).

5) L'Unione realizza e rende operativa la struttura organizzativa prevista dal comma 1, avvalendosi del personale indicato al seguente art. 5 della presente convenzione.

6) L'Unione utilizza risorse economiche proprie, conferite da altri Enti, e quelle attribuite o ad essa assegnate dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato all'art. 6 della presente convenzione.

7) L'Unione utilizza sedi, strutture, beni strumentali, attrezzature, mezzi, automezzi e macchine operatrici propri, di terzi e/o concesse in uso o in gestione dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato al seguente art. 8 della presente convenzione.

8) Il Responsabile della struttura organizzativa apicale dell'Unione che svolge le funzioni in oggetto, è nominato secondo modalità conformi alla legge, allo statuto e al regolamento di organizzazione. Egli gestisce tutte le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate per l'esercizio della funzione conferita, compresi gli uffici decentrati e/o sportelli territoriali eventualmente costituiti. Il responsabile della struttura organizzativa apicale, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 165/2001, può delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato alcune competenze (comprese le funzioni di cui alla lettera b), d) ed e) del comma 1 dell'articolo art. 17 del D.Lgs. 165/2001) al personale dipendente, privo di qualifica dirigenziale, ma in possesso di competenze tecniche, amministrative, gestionali ed esperienza organizzativa.

9) La struttura organizzativa apicale dell'Unione può essere strutturata mediante istituzione di posizioni di responsabilità di 2° livello per territorio e/o per materia, presso uno o più enti, ferma restando la responsabilità unica del dirigente dell'Unione. Al dirigente dell'Unione resta in ogni caso la possibilità di delega delle funzioni così come descritto al comma precedente.

10) L'Unione deve, nell'assunzione degli atti e nell'espletamento dei servizi conferiti, fare espressa menzione del conferimento di funzioni di cui è destinataria. Gli atti emanati nell'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono definitivi. Pertanto, la stessa Unione è titolare delle procedure di contenzioso nelle materie della presente convenzione. Avverso a tali atti non è ammesso, quindi, ricorso all'Amministrazione dei Comuni ma all'Unione.

11) In sede processuale la rappresentanza legale è in capo al Presidente dell'Unione che può delegarne l'esercizio a personale dipendente dell'Unione o dei singoli Enti.

ART. 5

DOTAZIONE ORGANICA E ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE

1) L'Unione, dalla decorrenza di cui all'art. 3, si avvale di personale proprio e/o trasferito, distaccato o comandato dai Comuni conferenti nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento dei compiti conferiti ai sensi dell'art. 1 e nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale e dei vincoli fissati dall'art. 32, comma 5, del D.Lgs. 267/2000.

2) Il trasferimento all'Unione del personale a tempo indeterminato e a tempo determinato avviene, per la stessa posizione ricoperta, a parità di inquadramento giuridico ed economico e comporta il trasferimento all'Unione di tutto quanto maturato precedentemente e mantenendo inalterata la scadenza contrattuale prevista all'atto dell'assunzione dal Comune di origine. In caso di trasferimento, il personale transita nella dotazione organica dell'Unione.

3) L'Unione subentra ai Comuni conferenti, dalla data di cui al precedente art. 3, nei rapporti derivanti dai contratti di lavoro autonomo, individuali, di natura occasionale o coordinata e continuativa, che questi hanno stipulato con persone per l'esercizio di competenze, funzioni e attività inerenti alle materie conferite ai sensi dell'art. 1.

4) I competenti organi dei Comuni e dell'Unione adottano gli atti necessari per corrispondere a quanto previsto ai punti precedenti della presente convenzione, e per rendere disponibile all'Unione, anche attraverso il distacco o il comando, il personale necessario allo svolgimento dei compiti relativi alle funzioni conferite.

5) Nei casi in cui il personale che opera nei Comuni conferenti in ruoli attinenti alle materie conferite si trovi ad operare contemporaneamente per una parte del suo tempo anche in altre attività non oggetto del conferimento all'Unione, i competenti organi dei Comuni e dell'Unione provvederanno ad assumere atti che definiscano le modalità con cui tale personale, pur rimanendo alle dipendenze dei singoli Comuni, eserciti parte delle proprie attività

lavorative per l'Unione, oppure, al contrario, le modalità con cui il personale trasferito all'Unione, continui a dedicare parte della propria attività lavorativa a favore del Comune di origine.

6) La dotazione organica, l'organigramma ed il funzionigramma del Settore LL.PP. dell'Unione, articolato nelle strutture organizzative stabilite dalla Giunta dell'Unione, vengono periodicamente determinate nell'ambito del Piano di utilizzo delle risorse umane dell'Unione, che dovrà essere sempre adeguato alla dotazione necessaria per l'espletamento della funzione nella sua interezza. Le variazioni relative al personale distaccato, comandato o trasferito vengono definite in accordo con i Comuni interessati.

7) La dotazione organica deve essere adeguata ai parametri individuati dalla Giunta Regionale, nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale e dei vincoli fissati dall'ordinamento.

8) Qualora si renda opportuno per ragioni funzionali è consentito anticipare il trasferimento di personale dai Comuni all'Unione.

9) In tal caso, ove il personale da trasferire prima del passaggio della funzione, il personale è distaccato dall'Unione ai Comuni titolari ed esercenti la funzione.

ART. 6

RAPPORTI FINANZIARI TRA I COMUNI E L'UNIONE

1) I proventi delle attività di cui alla presente convenzione che dovessero essere accertati al bilancio dell'Unione sono gestiti

secondo le modalità definite dalla Giunta dell'Unione, nel rispetto del principio della territorialità e nei casi in cui è obbligatorio per legge.

2) I trasferimenti statali, regionali, provinciali e altri trasferimenti pubblici o privati destinati all'esercizio delle funzioni e allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto della presente convenzione, destinati ai Comuni conferenti, spettano all'Unione solo qualora essi si riferiscano a progetti, interventi ed investimenti che dovrà sostenere l'Unione, anche se originati precedentemente dai Comuni conferenti. L'Unione utilizza tali trasferimenti nel rispetto del principio della territorialità, dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento e nel rispetto dei criteri con i quali l'ente superiore destina i fondi se non diversamente stabilito da atti successivi.

3) Le spese relative all'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono a carico dei Comuni. Le spese sono rappresentate dai costi diretti e indiretti sostenuti per il funzionamento dei servizi stessi.

4) Il riparto della spesa a carico dei Comuni avviene sulla base della popolazione residente in ciascun comune al 31 dicembre dell'anno precedente. Sono fatte salve particolari spese, progetti e iniziative le cui modalità di riparto sono definite di volta in volta dalla Giunta dell'Unione, sentiti i Comuni interessati. La Giunta dell'Unione può individuare, in sede di predisposizione annuale dei piani delle spese, un diverso criterio di riparto della spesa fra i Comuni. In relazione agli

investimenti si applica quanto previsto dall'art. 8, comma 7, della presente convenzione.

5) Gli organi dell'Unione possono intervenire finanziariamente, mediante fondi propri, all'abbattimento dei costi complessivi e quindi delle rispettive quote dei Comuni oppure accollarsi l'intero onere, con particolare riferimento al primo triennio di vigenza della convenzione, in modo tale da rendere graduale l'impatto del passaggio ai criteri di riparto.

6) La gestione finanziaria avviene sulla base di un bilancio preventivo annuale ed un rendiconto di gestione approvato dalla giunta dell'Unione. Tale approvazione costituisce presupposto per l'iscrizione delle relative spese nel Bilancio generale dell'Unione anche in termini di autorizzazione alla spesa.

7) L'Unione si impegna a trasmettere ad ogni ente associato:

8) l'ipotesi di bilancio preventivo annuale nel termine di due mesi prima della scadenza del termine fissato dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione, al fine di consentire ai Comuni i dovuti stanziamenti in sede di bilancio di previsione;

9) il rendiconto di gestione nel termine di due mesi prima della scadenza del termine ordinario fissato per legge di approvazione del rendiconto.

10) Il bilancio del Settore in URF è su base annua alla stregua dei bilanci degli Enti Locali. Il bilancio annuale di previsione dei servizi viene esaminato da ciascuna Giunta Comunale, anche per il tramite di ciascun Sindaco o Assessore di riferimento, che assume l'impegno

di iscrivere pro quota nei rispettivi bilanci comunali le stesse somme di riferimento. In caso negativo la Giunta dell'Unione avvia una procedura di verifica politico – amministrativa per definire le eventuali azioni a tutela degli equilibri finanziari di tutti gli enti aderenti all'Unione e dell'Unione stessa.

11) Ogni qual volta gli organi dell'Unione rilevino la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione dei servizi aventi ripercussioni ulteriori sui bilanci dei singoli Comuni, ne danno comunicazione ai Comuni interessati i quali apportano le necessarie modifiche ai rispettivi bilanci. In caso di mancato reperimento delle risorse la Giunta dell'Unione avvia una procedura di verifica politico – amministrativa, per definire le eventuali azioni a tutela degli equilibri finanziari di tutti gli enti aderenti all'Unione e dell'Unione stessa. L'informazione in merito alle variazioni si considera avvenuta mediante la trasmissione del bilancio assestato. Eventuali differenze di gestione rilevate a consuntivo saranno iscritte nel bilancio di previsione dei servizi dell'anno immediatamente successivo od utilizzate per specifici progetti.

12) I Comuni dovranno versare gli oneri di pertinenza con le modalità stabilite dalla Giunta dell'Unione ed assicurare il rispetto dei tempi di trasferimento delle risorse all'Unione, anche in termini di liquidità, così come complessivamente definito con atto della Giunta dell'Unione n. 66 del 14/10/2015. Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione i Comuni si impegnano a versare mensilmente le quote di propria competenza per il buon funzionamento delle funzioni

conferite, con riferimento agli stanziamenti del bilancio di riferimento. Le manutenzioni in generale e le altre attività verranno eseguite sul territorio di ciascun Comune nei limiti delle risorse che gli stessi metteranno a disposizione negli appositi capitoli del bilancio comunale o, mediante trasferimento, del bilancio di Unione con accorgimenti contabili aventi lo scopo di non perdere la tracciabilità delle risorse messe a disposizione e/o spese da ciascun Comune. Non sarà possibile per la struttura tecnica dell'URF utilizzare risorse di un Comune nel territorio di un altro Comune dell'Unione.

13) Nel caso di realizzazione di progetti per conto dei Comuni e di specifici progetti che prevedono interventi, attività o investimenti a beneficio dei singoli territori comunali, la destinazione delle risorse finanziarie, l'impiego del personale e in generale le obbligazioni delle parti possono essere disciplinate da specifici "accordi operativi" deliberati dalle Giunte degli enti interessati.

ART. 7

DENOMINAZIONE E SEDE

1) La sede della struttura organizzativa apicale dell'Unione è stabilita a Faenza, in Piazza del Popolo, 31.

2) Le sedi, i presidi, gli uffici e i magazzini presso i Comuni costituenti l'Unione sono definiti dalla Giunta dell'Unione, anche in relazione alle opportunità logistiche per una migliore erogazione del servizio compatibilmente alle risorse economiche disponibili.

3) Al fine di garantire l'erogazione del servizio, gli Enti potranno acquisire la disponibilità di immobili di terzi, da mettere a disposizione dell'Unione.

ART. 8

BENI IMMOBILI, MOBILI, ATTREZZATURE, MEZZI, AUTOMEZZI E MACCHINE OPERATRICI

1) L'Unione all'atto del conferimento esercita le funzioni e svolge le attività trasferite oggetto della presente convenzione utilizzando:

- in comodato d'uso gratuito, i beni mobili, gli arredi, i mezzi, gli automezzi, le macchine operatrici, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario che i Comuni conferenti hanno destinato all'esercizio delle materie conferite;
- in concessione d'uso i beni immobili o porzione d'essi, su cui i Comuni conferenti hanno allocato l'esercizio delle materie conferite.

2) A seguito di specifici atti adottati dagli organi di indirizzo e di governo competenti dei Comuni conferenti e dell'Unione, può essere trasferita all'Unione, a titolo gratuito o a titolo oneroso, la titolarità dei beni mobili, gli arredi, i mezzi, gli automezzi, le macchine operatrici, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni, ecc., di proprietà dei Comuni, destinate all'esercizio delle materie conferite oggetto della presente convenzione.

3) A seguito di specifici atti adottati dagli organi di indirizzo e di governo competenti dei Comuni conferenti e dell'Unione, posso

essere definiti diversi criteri di utilizzo e di gestione di beni immobili, beni mobili, gli arredi, i mezzi, gli automezzi, le macchine operatrici, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni, ecc., di proprietà dei Comuni, destinate all'esercizio delle materie conferite oggetto della presente convenzione.

4) Salvo diversa decisione assunta dalla Giunta dell'Unione, previa autorizzazione dei Comuni conferenti interessati, tutti i beni in concessione o gestione all'Unione per l'esercizio delle materie conferite, dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse all'esercizio di tali materie.

5) Su conforme indirizzo dei comuni, l'Unione può procedere ad effettuare interventi di manutenzione ordinaria e gestionale su beni mobili che immobili, nei limiti delle risorse previste dal Bilancio dell'Unione.

6) Sono comprese tra le spese di manutenzione quelle sostenute per far fronte alle esigenze di conservazione e funzionalità dei beni mobili e immobili nonché degli impianti e delle strutture, sia beni propri dell'Unione sia su beni di terzi tra cui i beni immobili, gli impianti e le strutture di proprietà dei Comuni e concessi in uso a qualunque titolo all'Unione.

7) L'Unione può procedere ad effettuare investimenti sia su beni mobili che immobili, secondo quanto previsto dal piano degli investimenti e dal programma delle opere approvate con il bilancio previsionale triennale dell'Unione, su conforme indirizzo degli enti. Sono comprese tra le spese di investimento anche le spese di

manutenzione straordinaria dei beni mobili e immobili, degli impianti e delle strutture, effettuate su beni propri dell'Unione o su beni di terzi tra cui i beni immobili, gli impianti e le strutture di proprietà dei Comuni e concessi in uso, a qualunque titolo, all'Unione. Anche in tempi successivi al conferimento della presente funzione e con atto della Giunta dell'Unione, potranno essere presi in carico, con le modalità qui definite, beni immobili o mobili di proprietà o locati dai singoli Comuni costituenti l'Unione, ovvero tra alcuni di questi.

8) La copertura assicurativa relativa a danni di ogni natura che dovessero verificarsi per qualsiasi causa ai beni in uso all'Unione, è a carico dell'Unione se non diversamente stabilito con atti successivi e fatte salve le specifiche disposizioni di legge in materia di responsabilità del proprietario del bene. La copertura assicurativa per danni a terzi ed ai dipendenti a causa dell'utilizzo e della conduzione dei beni concessi in uso all'Unione, è a carico dell'Unione se non diversamente stabilito con atti successivi e fatte salve le specifiche disposizioni di legge in materia di responsabilità del proprietario del bene.

ART. 9

COORDINAMENTO POLITICO E TECNICO E CONTROLLI SULLE ATTIVITA'

1) L'Unione adotta ogni strumento idoneo ad assicurare il costante monitoraggio delle proprie attività potendo predisporre anche relazioni periodiche sull'andamento della gestione. Viene assicurata la condivisione e la divulgazione presso i Comuni degli strumenti di

programmazione e di controllo interno secondo le tempistiche previste dalle norme di legge e di regolamento.

2) Competente per la soluzione delle problematiche generali inerenti l'attività è la Giunta dell'Unione, che si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o quando lo richieda uno dei Sindaci dei Comuni aderenti. Alla stessa sono demandati i compiti di indirizzo e vigilanza nell'espletamento delle funzioni ad esso conferite.

3) Con il trasferimento delle funzioni attinenti i lavori pubblici che impattano sui bilanci dell'unione sono costituiti appositi tavoli di confronto politico-tecnico per l'esame delle tematiche della programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi, del programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali e del bilancio, al fine di favorire e, nel tempo, assicurare tempi, modalità e contenuti della programmazione delle opere pubbliche.

4) Tavoli di confronto politico-tecnico potranno essere costituiti anche per l'esame delle tematiche delle funzioni attinenti i lavori pubblici che impattano sui bilanci dell'unione e che afferiscono alla programmazione degli acquisti di beni e servizi d'importo inferiore ai 40.000 euro e dei lavori pubblici d'importo inferiore 100.000 euro nonché le spese di gestione corrente al fine di favorire e, nel tempo, assicurare tempi, modalità e contenuti della programmazione dei servizi erogati.

5) Possono fare parte dei tavoli di cui ai commi precedenti del presente articolo, secondo gli indirizzi di dettaglio forniti dalla Giunta dell'Unione, i Sindaci, gli Assessori con deleghe coerenti alle problematiche oggetto di confronto, i Dirigenti dei Settori Finanziario e LL.PP. dell'Unione, e i capiservizio del Settore LL.PP. per quanto di competenza.

6) La direzione ed il coordinamento tecnico del Settore LL.PP. dell'Unione spetta al Dirigente del Settore. I funzionari cui saranno assegnate, a norma di legge, di regolamento e di disposizioni organizzative, le responsabilità dei servizi assicurano il collegamento con il Settore e il rapporto con l'ente di riferimento di cui costituiscono il referente per le materie oggetto del presente conferimento.

7) L'Unione s'impegna a trasmettere agli enti aderenti copia degli atti fondamentali assunti dal Consiglio dell'Unione relativi all'espletamento della funzione conferita. In sede di conto consuntivo il Consiglio dell'Unione trasmette ai Consigli Comunali una relazione sullo stato di attuazione della convenzione, basandosi su indicatori che saranno determinati dalla Giunta dell'Unione di concerto con il Responsabile del Settore.

1ART. 10

PRESTAZIONE A FAVORE DI ALTRI ENTI

1) Sulla scorta delle proprie possibilità organizzative, l'Unione potrà stipulare convenzioni, ai sensi dell'art. 19, co. 5, della L.R. 21/2012 e ss.mm., con altre Unioni o con Comuni singoli o associati esterni all'Unione per l'erogazione di servizi di sua competenza, a condizione

che ente capofila e responsabile dell'esercizio associato sia l'Unione o una delle Unioni.

2) Gli enti richiedenti ne pagheranno il relativo costo, comprensivo delle spese dirette, indirette e generali, oltre una quota forfettaria fissata dal Consiglio dell'Unione su proposta del/dei Responsabile/i del Servizio, tenuto conto del tempo necessario ad erogare i servizi e degli oneri sostenuti, anche a causa del diverso assetto organizzativo del servizio da approntarsi e dell'Ente beneficiario.

3) Le somme incassate saranno inserite come entrate nel Bilancio del Settore e contribuiranno a ridurre le spese a carico degli Enti partecipanti alla convenzione.

2ART. 11

DURATA E RECESSO

1) La presente convenzione è a tempo indeterminato, salva la possibilità di recesso come di seguito disciplinato.

2) Ogni Comune delegante può recedere dalla presente convenzione non prima di anni cinque (5) dalla stipula del presente atto. Il recesso è deliberato dal Consiglio Comunale con apposito atto e con le medesime modalità previste dallo Statuto per il conferimento della funzione, da assumersi sei (6) mesi prima della scadenza dell'anno solare. Gli effetti del recesso decorrono dall'inizio dell'anno solare successivo alla comunicazione al Presidente dell'Unione della Romagna Faentina della deliberazione consigliare adottata.

3) Eventuali modifiche alla presente convenzione devono essere assunte con le stesse modalità di cui al comma precedente e devono

essere approvate con conformi deliberazioni da tutti i Consigli degli Enti associati.

4) Il recesso di uno o più Comuni non fa venir meno il conferimento e la gestione associata per i restanti Comuni. Di comune accordo, verrà definita la destinazione delle dotazioni di beni indivisibili acquistati dall'Unione. Nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo, si procederà a maggioranza nell'ambito della Giunta dell'Unione. In ogni caso il Comune recedente non può far valere alcun diritto in riferimento alla proprietà delle attrezzature acquistate dall'Unione, mentre eventuali beni conferiti in comodato verranno restituiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

5) L'Ente che recede si impegna ad accollarsi quota parte degli investimenti di personale, mezzi, contratti che si siano eventualmente determinati nell'esercizio della presente gestione associata. La Giunta dell'Unione determina in via amministrativa gli aspetti successori del recesso determinando gli oneri specifici collegati.

6) La retrocessione del singolo Comune dalla presente convenzione comporta la cessazione del comando del relativo personale nonché il trasferimento al Comune revocante del personale conferito dal Comune interessato o che l'Unione ha già assegnato direttamente al territorio del Comune, per l'esercizio delle attività connesse alle materie da retrocedere. Sulla base di specifici accordi da definire all'atto del recesso o della revoca, può essere trasferita dall'Unione al Comune revocante anche: a) la quota parte di personale impegnato in attività attinenti le materie oggetto della retrocessione, non

direttamente imputabili al territorio del Comune recedente; b) la quota di personale impegnato nei servizi generali (ragioneria, archivio e protocollo, segreteria organi, gestione del personale) attribuibile alle materie oggetto della retrocessione. Non si procede al trasferimento del personale al Comune recedente nel caso in cui l'Unione stabilisca che necessita di tale personale per la sostenibilità organizzativa del servizio oggetto della presente convenzione. Per tale motivo non si verificano le situazioni di cui all'art. 33, co. 1, del D.Lgs. 165/2001.

7) Lo Studio di Fattibilità per il conferimento delle funzioni di "Prevenzione e Protezione – Gestione della salute e della sicurezza (safety) nei luoghi di lavoro" approvato con la convenzione Rep. n. 343 stipulata il 28/12/2015 e lo Studio di Fattibilità per il conferimento delle funzioni di "Pianificazione di Protezione Civile ed il Coordinamento dei Soccorsi" approvato con la convenzione Rep. n. 274 stipulata il 10/04/2014, risultano ricompresi nello "Studio di Fattibilità per il conferimento delle funzioni dei Lavori Pubblici" (prot. 38633 del 03.11.2016 – Cl. 01-15 Fasc. 10/2016).

8) La presente convenzione, dal 01/01/2017, sostituisce le seguenti convenzioni:

9Rep. n. 30 stipulata il 08/10/2009 – Manutenzione della viabilità rurale e comunale dei comuni del sub-ambito;

10Rep. N. 29 del 8/10/2009 - Manutenzione del verde dei comuni del sub-ambito;

che quindi da tale data perderanno di efficacia.

3ART. 12

4PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1) La presente convenzione deve essere attuata secondo modalità conformi al Codice in materia di riservatezza dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).

2) L'Unione è titolare dei trattamenti di dati personali operati nell'esercizio delle funzioni oggetto della presente convenzione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 28 e 29 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

ART. 13

CONTROVERSIE

1) La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra gli Enti anche in caso di contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

2) Le controversie giudiziarie sono regolate dall'art. 133, c. 1, lett. a), n. 2, del codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. n. 104/2010, in quanto accordo tra pubbliche amministrazioni.

ART. 14

RINVIO

1) Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i Comuni e l'Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti apposti da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, al codice civile e alla normativa vigente.

ART. 15

DISCIPLINA DEL PERIODO TRANSITORIO

1) Fermo restando il termine di cui all'art. 3 per il conferimento delle funzioni di cui all'art. 1, a livello organizzativo è prevista una fase transitoria fino al 31/12/2020, per accompagnare al meglio la configurazione delle strutture verso l'assetto definitivo, come declinata nel documento "Studio di fattibilità per il conferimento delle funzioni dei Lavori Pubblici" conservato agli atti del Servizio Personale (prot. 38633 del 03.11.2016 – Cl. 01-15 Fasc. 10/2016).

ART. 16

SPESE DI REGISTRAZIONE

1) Il presente atto, esente da imposta di bollo, non è sottoposto a registrazione ai sensi dell'art. 1 della Tabella allegata al D.P.R. n. 131/1986.

Redatto e sottoscritto digitalmente.

IL SINDACO DEL COMUNE DI BRISIGHELLA

f.to Missiroli Davide

IL SINDACO DEL COMUNE DI CASOLA VALSENI

f.to Iseppi Nicola

IL SINDACO DEL COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE

f.to Meluzzi Daniele

IL SINDACO DEL COMUNE DI FAENZA

f.to Malpezzi Giovanni

IL SINDACO DEL COMUNE DI RIOLO TERME

f.to Nicolardi Alfonso

IL SINDACO DEL COMUNE DI SOLAROLO

f.to Anconelli Fabio

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

f.to Malpezzi Giovanni

(documento sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)